

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIOVANELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Norme in materia di commercializzazione di pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, attuativo delle direttive CEE 75/442, 76/403 e 78/319, all'articolo 2 opera una classificazione dei rifiuti tossici e nocivi specificando le sostanze considerate pericolose per la salute e per l'ambiente, fra cui comprende anche mercurio e cadmio. Ottemperando a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, è stato stabilito che le pile e le batterie di pile sono considerate rifiuti urbani pericolosi. Gli accumulatori per autotrazione sono classificati rifiuti speciali di tipo tossico e nocivo.

Il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, della legge 29 ottobre 1987, n. 441, obbliga le regioni a redigere i piani ed i comuni ad organizzare la raccolta differenziata dei rifiuti tossici e nocivi, fra cui le pile, a far tempo dal 27 aprile 1988.

Le pile, intendendo con il termine « generatori elettrochimici non ricaricabili », contenevano in effetti sostanze pericolose come il mercurio ed il cadmio, in quantità variabili a seconda del tipo e del modello. Nel decennio trascorso dall'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 la tecnologia dei principali tipi di pile si è assai evoluta anche per quanto riguarda il contenuto di sostanze pericolose, sceso a livelli prossimi allo zero, mentre sono stati introdotti in commercio nuovi tipi di batterie come quelle al litio, senza mercurio e cadmio.

I contenuti di questi elementi nelle pile messe in circolazione in Italia a partire dal 1992 sono prossimi a zero per le pile destinate al consumo di massa (zinco/carbone e manganese alcaline), che rappresentano il 90 per cento dei pezzi venduti ed il 99 per cento in peso del mercato delle pile.

Invece, le pile specialistiche a bottone (circa il 10 per cento dei pezzi venduti, ovvero l'1 per cento in peso delle pile vendute), pur non contenendo in nessun caso cadmio, contengono ancora quantità variabili di mercurio, secondo l'indicazione della seguente tabella (valori medi).

Tipo	Hg (% peso)
Zinco/aria	0,5 - 1
Zinco/mercurio ossido	25 - 30
Zinco/argento ossido	1
Litio	-

In considerazione di questa evoluzione tecnologica, la Comunità europea ha emesso la direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, e successive modificazioni, la quale stabilisce un quadro di riferimento normativo che prevede sia divieti di commercializzazione che obblighi di marcatura e raccolta separata.

Il divieto di commercializzazione riguarda le pile alcaline al manganese contenenti più dello 0,025 per cento in peso di mercurio (con eccezione dei modelli per utilizzazione in condizioni estreme di temperatura o in esposizione a urti per i quali il limite ammesso è dello 0,05 per cento in peso di mercurio). Il divieto non si applica alle pile al manganese a bottone e, in generale, a tutte le pile a bottone.

L'obbligo di marcatura e raccolta separata è stabilito per le pile contenenti:

oltre 25 mg di mercurio per elemento, ad eccezione delle pile alcaline al manganese;

oltre lo 0,025 per cento in peso di cadmio;

oltre lo 0,4 per cento in peso di piombo.

Alla luce delle considerazioni sopraesposte ed in attuazione della direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, e successive modificazioni, si rende necessario introdurre nuove ed appropriate

misure affinché l'ambiente venga salvaguardato dai danni derivanti dalle pile usate non conformi alle direttive comunitarie, responsabilizzando produttori e importatori al corretto smaltimento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È fatto divieto di introdurre in commercio le pile alcaline al manganese o di ogni altro tipo, contenenti più dello 0,025 per cento in peso di mercurio; le predette pile, ove prodotte per utilizzazione prolungata in condizioni estreme, non possono contenere più dello 0,05 per cento in peso di mercurio.

2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1 le pile alcaline al manganese del tipo a bottone e le pile composte di elementi del tipo a bottone.

Art. 2.

1. Le pile aventi caratteristiche conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, della presente legge non sono soggette all'obbligo di raccolta differenziata previsto per i rifiuti urbani pericolosi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, converti, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

Art. 3.

1. Sono soggetti all'obbligo di marchiatura le pile e gli accumulatori posti in circolazione alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, contenenti oltre 25 milligrammi di mercurio per elemento, ad eccezione delle pile alcaline al manganese, oltre lo 0,025 per cento in peso di cadmio, oltre lo 0,4 per cento in peso di piombo.

2. La marchiatura deve contenere indicazioni sui seguenti elementi:

- a) raccolta selettiva;
- b) l'eventuale riciclaggio;
- c) il tenore dei metalli pesanti.

3. Le pile di cui al comma 2 dell'articolo 1, messe in circolazione alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, devono riportare nella marchiatura anche l'indicazione del superamento dei limiti indicati al comma 1 dell'articolo 1. Tale indicazione può essere apposta sul contenitore o sull'imballaggio e deve indicare con chiarezza l'obbligo di restituzione di cui all'articolo 4 nonchè l'ammontare del deposito cauzionale.

4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato definisce con proprio decreto le modalità e le dimensioni delle marchiature in ottemperanza alla direttiva 93/86/CEE.

Art. 4.

1. All'atto della vendita delle pile e degli accumulatori di cui all'articolo 3 deve essere versata una cauzione rispettivamente di lire 500 e lire 1.000 per ogni unità posta in commercio. 2. Chiunque per primo immette sul mercato nazionale uno dei prodotti di cui all'articolo 3 ha l'obbligo di aggiungere al prezzo di vendita una cauzione dell'ammontare di cui al comma 1. Tale cauzione deve essere applicata in ogni fase successiva alla vendita fino all'acquirente finale.

3. La cauzione deve essere restituita all'acquirente finale nel momento in cui provvede alla restituzione al punto di vendita della pila o dell'accumulatore cui la cauzione stessa è stata applicata. A tale obbligo è altresì tenuto ogni soggetto, nelle diverse fasi di vendita e distribuzione, sino al produttore o all'importatore.

Art. 5.

1. Il consumatore può provvedere alla restituzione della pila o accumulatore per i quali ha versato la cauzione presso qualsiasi punto di vendita, purchè questo sia fornito di un modello o un tipo corrispon-

dente al prodotto restituito nel proprio assorbimento.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede con proprio decreto, ad adeguare l'ammontare delle cauzioni, in proporzione alle modifiche del prezzo di vendita, ogni qualvolta esso registri, complessivamente, variazioni superiori al 10 per cento.

3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissa con proprio decreto i meccanismi di compensazione delle cauzioni; nel caso in cui il punto di vendita ove la pila o accumulatore sono acquistati sia diverso da quello presso il quale gli stessi sono restituiti, e individua i punti di riconsegna per i modelli di pile fuori commercio.

Art. 6.

1. I produttori o gli importatori sono tenuti al corretto smaltimento delle pile e degli accumulatori recuperati, secondo la normativa vigente in materia.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.